

SABATO 14 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Acconti di novembre tra proroghe ed eccezioni. Quali sono le nuove regole? - pag. 2
- Pace contributiva nel modello Redditi PF 2020: come compilare il quadro RP - pag. 5

LAVORO E PREVIDENZA

- Decreti Ristori e Ristori bis. Parola d'ordine: nessuno resti indietro! - pag. 15
- APE sociale: ultima possibilità per le domande (ma c'è la proroga nella legge di Bilancio 2021) - pag. 17

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Covid e normativa emergenziale di bilancio: virata di rotta del Legislatore - pag. 22

FINANZIAMENTI

- Bonus vacanze spendibile fino al 30 giugno 2021: come utilizzarlo - pag. 24
- COVID-19: l'aggiornamento delle misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive - pag. 27
- Fondo emergenze emittenti locali: nella domanda occorre specificare il piano di messa in onda - pag. 28

IMPRESA

- Prima casa: pignoramenti sospesi fino alla fine del 2020 - pag. 30
- Sanità privata: allo studio le linee guida per una rendicontazione omogenea - pag. 32
- Posizione corta netta: obbligo di notifica al raggiungimento della soglia prestabilita - pag. 32

IN EVIDENZA

Decreti Ristori e Ristori bis. Parola d'ordine: nessuno resti indietro!

di Cesare Damiano - Già Ministro del Lavoro e Consigliere d'amministrazione INAIL

La pandemia di Covid-19 avanza proiettandosi già oltre l'orizzonte del 2020. Il presidente neo eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha indicato come prioritaria un'America che "non lasci nessuno indietro" e l'atteggiamento della nuova Casa Bianca, operativa dal prossimo 20 gennaio, segnerà i processi politici globali. In Italia i provvedimenti presi con i decreti Ristori e Ristori bis hanno l'obiettivo principale della coesione sociale, grazie agli aiuti economici alle imprese in perdita, alla cassa integrazione, al reddito di emergenza, alle indennità per i lavoratori e non solo. Perché di fronte a una crisi così spaventosa nessuno deve restare indietro.

La cosiddetta seconda ondata della **pandemia di Covid-19** si proietta già oltre l'orizzonte di questo 2020, che ha così brutalmente funestato. Lo fa sia dal punto di vista clinico che da quello economico e sociale. Un impatto che influisce sul destino di ognuno di noi. Non è alcun dubbio che la pandemia sia stata un tema chiave per le appena celebrate **elezioni presidenziali negli Stati Uniti**, che hanno segnato una serie di record. Sono state, nonostante il rischio, occasione di assembramenti, ma anche grazie al voto anticipato e per via postale, le più partecipate della storia Usa. Sono state quelle



Covid e normativa emergenziale di bilancio: virata di rotta del Legislatore

di Alberto Quagli - Professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università di Genova

La normativa emergenziale di bilancio dettata dal decreto Liquidità prima e dal decreto Agosto poi intende fornire un supporto alle aziende. Con approcci diversi, però: se l'intervento del decreto Liquidità partiva dal presupposto che il fine supremo informativo del bilancio (fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale) non deve mutare, con il decreto Agosto l'approccio cambia, finendo per affossare la funzione informativa del bilancio. Si assiste a una virata di rotta del Legislatore, maldestra dal punto di vista dell'informativa di bilancio, che confonde questioni tecniche-contabili con le esigenze di supporto all'economia delle aziende. Con l'effetto di creare anche forti disparità tra le società che adottano gli IFRS e quelle che adottano le regole contabili italiane

Con questo contributo vorrei indurre una riflessione sulla **normativa emergenziale di bilancio** indotta dal **Covid**, con l'emanazione di nuove regole o interpretazioni del quadro civilistico sulla redazione del bilancio.

È bene partire dalla considerazione che l'emergenza Covid ha indotto nei bilanci delle aziende **tre tipi di problemi**, i primi due più tecnici, il terzo ben più sostanziale. La questione tecnica riguarda *in primis* il bisogno di disporre di regole per la contabilizzazione di operazioni "nuove",



Fisco

Le nuove misure anti Covid

Acconti di novembre tra proroghe ed eccezioni. Quali sono le nuove regole?

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Quest'anno il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in calendario il 30 novembre 2020, presenta parecchie novità. Infatti, complice la situazione straordinaria determinata dal perdurare dell'emergenza Covid-19, da un lato per alcune categorie di contribuenti è stato disposto, da ultimo dal decreto Ristori bis, il differimento dei versamenti; dall'altro, il decreto Liquidità ha riconosciuto ai contribuenti la possibilità di effettuare i calcoli degli acconti con un certo margine di elasticità, senza incorrere in sanzioni. Restano, però, confermate le tradizionali regole di calcolo.

Si avvicina la scadenza del **versamento del secondo** (o unico) **acconto delle imposte** dovute in base alla **dichiarazione dei redditi e IRAP** ma, mai come quest'anno, l'appuntamento è ricco di novità.

Infatti, non tutti i contribuenti interessati dovranno rispettare la tradizionale data del **30 novembre** potendo molti di essi posticipare il versamento al 30 aprile 2021.

Leggi anche Decreto Ristori bis: versamenti di novembre sospesi e acconti al 30 aprile 2021. Per chi?

Inoltre, sono cambiate anche alcune regole in merito alla quantificazione del dovuto, non tanto a livello sostanziale (il calcolo è rimasto immutato), quanto a livello decisionale.

Infatti, ci sono novità per chi decide di optare per il **metodo previsionale** invece di quello **storico**.

Tutto ciò a causa del perdurare dell'ondata pandemica da Coronavirus che sta colpendo duramente anche l'economia di molti settori.

Proviamo, dunque, a fare il punto sulle regole da seguire per determinare l'importo dovuto in acconto e, soprattutto, sulle novità da tenere in considerazione.

Regole di calcolo

Nulla cambia rispetto alle regole per calcolare gli acconti. Infatti, resta sempre valida la possibilità di **scegliere** tra metodo storico e metodo previsionale.

Metodo storico

Il primo metodo si basa sui dati riportati in dichiarazione.

In sintesi, se si parla di **IRPEF**, per determinare l'acconto i contribuenti interessati devono considerare, come regola generale, il **100% del rigo RN34** "Differenza" del modello Redditi PF.

In particolare, l'acconto:

- non va corrisposto, se l'ammontare del rigo RN34 della dichiarazione inerente al precedente periodo d'imposta risulta di entità **non superiore a 51,65 euro**;
- va corrisposto in **unica soluzione entro il 30 novembre**, se l'ammontare del rigo RN34 risulta di entità pari

o superiore a 51,65 euro ma **non superiore a 257,52 euro**;

- va corrisposto in **due rate**, se l'ammontare del rigo RN34 risulta di entità **superiore a 257,52 euro**, di cui:

- 1) la prima rata, nella misura del 40% del rigo RN34, da versare entro il 30 giugno (ovvero il 30 luglio con applicazione della maggiorazione 0,40%);
- 2) la seconda, nella restante **misura del 60%** da corrispondere **entro il 30 novembre**.

Le percentuali, per i soggetti ISA, sono rispettivamente del 50% e 50%.

Sempre per i soggetti ISA, quest'anno le date del primo acconto sono state fissate al 20 luglio (ovvero il 20 agosto con applicazione della maggiorazione 0,40%), con la possibilità concessa di sfiorare fino al **30 ottobre** con una **maggiorazione dello 0,8%**.

Per l'**IRES** le regole non cambiano: salvo che la prima rata non superi 103 euro, i versamenti di acconto dell'IRES sono effettuati in due rate (40% e 60% oppure 50% e 50%).

Metodo previsionale

In alternativa al calcolo basato sul "dato storico" riportato in dichiarazione, il contribuente può scegliere di effettuare un calcolo basandosi su una **stima dell'imposta** dovuta per l'anno di riferimento.

Tale metodo, in genere, può essere utilizzato se, ad esempio, il contribuente ha valide ragioni per supporre che il reddito (e quindi l'imposta) diminuirà rispetto a quello dell'anno precedente.

È chiaro che, basandosi su stime, il metodo presenta un certo **grado di rischio**, che si traduce nella possibilità di essere sanzionato se la stima (e quindi l'imposta) dovesse risultare in difetto rispetto al dato che si andrà a dichiarare.

Su questo delicato aspetto, però, è intervenuto il Legislatore con una importante novità.

Infatti, è stato previsto che, quest'anno, in caso di utilizzo del metodo previsionale **non si incorre in sanzioni e interessi**, a condizione che lo **scostamento tra**

l'acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP si mantenga **entro il margine del 20%** (art. 20 D.L. n. 23/2020).

È stato comunque precisato che, in caso di sfioramento del suddetto plafond, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. Pertanto e sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di controllo automatico, nulla osta alla possibilità di sanare l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto IRPEF, IRES e IRAP versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata (circolare 13 aprile 2020, n. 9/E).

Di conseguenza, se per effetto, anche, del ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, non risulti superiore al margine del 20%, non si applica la sanzione relativa all'omesso o insufficiente pagamento delle imposte.

Proroga per i soggetti ISA

Per venire incontro a chi sta subendo maggiormente la crisi a causa della pandemia, il Legislatore, con due distinti interventi contenuti nel decreto Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) e nel decreto Ristori bis (art. 6, D.L. n. 149/2020) ha anche previsto uno slittamento, al **30 aprile 2021**, del termine di versamento per alcuni determinati soggetti.

Si tratta dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono **approvati gli ISA**, ma vi rientrano anche:

- i contribuenti che adottano il **regime fiscale forfettario o di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di **trasparenza fiscale**, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
- i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività).

Per effetto del decreto Agosto, innanzitutto, possono fruire della proroga i predetti soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020

rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Invece con il decreto Ristori bis la proroga si applica, a prescindere da un eventuale calo di fatturato, solo ai suddetti contribuenti ISA e assimilati che però esercitano determinate attività e che operano solo in alcune regioni d'Italia.

Le categorie interessate sono:

- quelle elencate nell'allegato 1 del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori), come integrato dal decreto Ristori bis (si tratta, ad esempio, dei bar, ristoranti, pub, palestre, piscine, cinema);
- quelle elencate nell'allegato 2 del decreto tra cui il commercio rientrante nel settore non alimentare e non dei beni di prima necessità.

Ma appartenere a una di queste categorie ed essere soggetti ISA non basta. Infatti, la proroga spetta solamente:

- a coloro che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle **regioni rosse** (attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano);
- agli esercenti l'attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede nelle **regioni arancioni** (attualmente Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria).

Pertanto, è possibile affermare che il contribuente ISA o assimilato:

1) può versare **entro il 30 aprile 2021** se:

1.1) ha subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque eserciti l'attività;

1.2) non ha subito il calo di fatturato, ma rientra tra uno dei codici ATECO elencati nell'allegato 1 o 2 al D.L. Ristori bis e ha domicilio fiscale o sede in una regione rossa;


1.3) non ha subito il calo di fatturato ma esercita l'attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione;

2) se non ha subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, non può godere della proroga e deve versare **entro il 30 novembre 2020** se:

1.1) ha domicilio fiscale o sede in una regione gialla;

1.2) ha domicilio fiscale o sede in una regione rossa e non rientra tra i codici ATECO di cui all'allegato 1 e 2 sopra menzionati;

1.3) ha domicilio fiscale o sede in una regione arancione e non esercita l'attività di gestione di ristoranti.



Novità sugli acconti IRAP

Un'ultima segnalazione riguarda l'IRAP.

Per questa imposta va ricordata un'importante novità che avrà un sicuro impatto sul calcolo dell'imposta dovuta per il 2020 anche se in via indiretta sul secondo acconto.

Infatti, il decreto Rilancio (art. 24, D.L. n. 34/2020) ha stabilito che, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro (salvo alcune esclusioni), non è dovuto il versamento della prima rata dell'acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Leggi anche Acconti IRAP 2020 dovuti in misura ridotta: come effettuare i calcoli

Pertanto, la seconda rata va calcolata e versata

regolarmente, ma in sede di determinazione del saldo 2020 (dichiarazione IRAP 2021) occorrerà tener conto del fatto che, sia con il metodo storico sia con quello previsionale, il **primo acconto "figurativo"** non può mai eccedere il **40%** (ovvero il 50%) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

In pratica, come chiarito con la circolare n. 27/E del 18 ottobre 2020, occorre utilizzare il metodo storico, sempre che, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell'imposta effettivamente dovuta per il 2020.

E di ciò si dovrà tener conto in sede di determinazione del saldo 2020.

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2020

Pace contributiva nel modello Redditi PF 2020: come compilare il quadro RP

di Federico Gavioli - Dottore commercialista in Ferrara

Tra le novità del modello Redditi Persone Fisiche 2020 vi è anche la pace contributiva, cioè la possibilità di beneficiare di una detrazione del 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. Per usufruire di tale facoltà, il contribuente deve compilare l'apposito rigo del quadro RP del modello Redditi PF 2020. La pace contributiva è una facoltà che permette di riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti all'obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

Tra le novità introdotte nel modello **Redditi Persone Fisiche 2020**, particolare importanza riveste anche la **pace contributiva**, contenuta nella **sezione III del quadro RP**.

La normativa di riferimento (D.L. n. 4/2019, decreto "Reddito di cittadinanza e quota 100") introduce all'art. 20 la disposizione temporanea già ribattezzata come "Pace contributiva e riscatto agevolato"; in realtà contrariamente a quanto in molti ritengono non si tratta assolutamente di una sanatoria, ma è un riscatto che consente di "coprire" periodi privi di contribuzione.

Il **quadro RP Oneri e spese** del modello Redditi PF 2020 è destinato all'indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi:

- alcuni (**oneri detraibili**) consentono di detrarre dall'imposta una percentuale della spesa sostenuta;
- altri (**oneri deducibili**) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l'imposta lorda.

Leggi anche Dichiarazione dei redditi 2020: le novità per oneri detraibili e deducibili

Cos'è la pace contributiva

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione introdotto dal legislatore (art. 20, commi 1-5, D.L. n. 4/2019) è una facoltà che permette di riscattare, in via sperimentale per il **triennio 2019-2021** e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995), privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura

massima di cinque anni anche non continuativi, i **periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019**.

Il periodo deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione Separata.

Leggi anche Pace contributiva: quanto costa riscattare i periodi non lavorati

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Inoltre, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.

Come compilare il quadro RP

Nella **sezione III C - Altre spese** per le quali spetta la detrazione del 50%, del **quadro RP** vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la **detrazione d'imposta del 50%**, in particolare:

- le spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. **pace contributiva**) e per l'installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati;
- le spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie;
- l'importo dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

Nel **rigo RP 56** il contribuente deve indicare le spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione e per l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

In tale rigo occorre indicare:

- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella **colonna 3** la spesa sostenuta;
- nella **colonna 4** l'importo della rata.

Il **codice 1** identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 50% per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

Possono "fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non

avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell'assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l'onere per conto dell'assicurato stesso. La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo".

Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2019 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della **Certificazione Unica 2020**.

SOMME EROGATE
PER PREMI DI
RISULTATO IN FORZA
DI CONTRATTI COLLETTIVI
AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice 571	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 572	Benefit 573	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 574	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 575	Imposta sostitutiva 576
Imposta sostitutiva sospesa 577	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 578	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 579	di cui sottoforma di erogazioni in natura 580	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 581	
Codice 591	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 592	Benefit 593	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 594	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 595	Imposta sostitutiva 596
Imposta sostitutiva sospesa 597	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 598	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 599	di cui sottoforma di erogazioni in natura 600	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 601	

Esempio

Si ipotizzi (a titolo puramente indicativo) che un contribuente abbia aderito alla pace contributiva nel corso del 2019 per un importo complessivo di 10.000 euro,

con il pagamento della prima delle cinque rate indicate già nel corso dello stesso periodo di imposta.

La compilazione del **rigo RP 56** della sezione III del **quadro RP** sarà la seguente:

Indicare l'anno in cui è stata sostenuta la spesa

Indicare la spesa sostenuta

Sezione III C
Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50%

RP56 Pace contributiva o colonnine per la ricarica

Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
1	2019	10.000,00	2.000,00
Codice fiscale	Anno	Spesa attribuita	Importo rata
		,00	,00

Indicare il codice 1

Indicare l'importo della rata

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Crediti da imposta sulle assicurazioni: come si perfeziona il trasferimento

Al fine del perfezionamento del trasferimento dei crediti per imposta sulle assicurazioni, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 14723/2013; tale comunicazione dovrà indicare i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società conferitaria. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 547 e 548 del 13 novembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello n. 547 e 548 del 13 novembre 2020 riguardanti la **trasferibilità dei crediti** da imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi alla Conferitaria. In base all'articolo 4 della legge n. 1216 del 1961, il presupposto dell'imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del **premio assicurativo**.

Dall'articolo 9, comma 1-bis, della stessa legge, è possibile trarre il principio per cui l'onere tributario derivante dalla **corresponsione dell'acconto** dell'imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell'anno successivo.

La cessione di un'azienda comporta per legge (art. 2558 c.c.) la cessione dei rapporti e (art. 2559 c.c.) dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario.

Ne deriva che rispetto all'originario **credito Iva** il cedente perde per effetto del conferimento d'azienda ogni legittimazione, l'intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo - atteso l'avvenuto trasferimento dell'intera posizione - la diversità dei contribuenti.

Il **credito** derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi può quindi essere **trasferito** al soggetto conferitario, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923,

n. 2440, con effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all'ufficio competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 14723 del 5 febbraio 2013.

Il conferitario, cui viene trasferito il **portafoglio assicurativo**, può scomputare detto credito dai versamenti dell'imposta sui premi.

Pertanto è stato evidenziato che:

- limitatamente alla quota riferibile al business Italiano trasferito dalla Conferente alla Conferitaria, il credito risultante dalla denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, presentata dalla conferente, possa essere trasferito alla società conferitaria senza le formalità di cui ai citati articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e dalla stessa incluso nella propria denuncia annuale per l'anno di imposta successivo nonché utilizzato, laddove non già speso, dalla stessa conferente.

Tra l'altro, pur a fronte delle sospensioni legate all'emergenza epidemiologica in atto, a mente dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 1216 del 1961, sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

- la debenza dell'acconto è da considerare intrinsecamente legata alla sussistenza di un business assicurativo con riferimento all'anno d'imposta per il quale il versamento dell'acconto viene effettuato. Ne consegue, quindi, che la parte dell'acconto dovuto ai sensi del citato art. 9 comma 1-bis, e non versato dalla Conferente, dovrà essere versato (entro il 16 novembre) dalla società Conferitaria che, per effetto di tale operazione straordinaria acquisisce, con effetto successorio, anche i contratti di assicurazione, i cui premi costituiscono il presupposto dell'imposta sulle assicurazioni.

Al fine del perfezionamento del **trasferimento** della posizioni creditorie, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita **comunicazione** all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 14723/2013; tale comunicazione dovrà indicare i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società conferitaria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/11/2020, n. 547

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/11/2020,

n. 548

Fisco

Da FNC e CNDCEC

Coronavirus: nuovo aggiornamento sulle novità in materia di società, enti e giustizia

Tutte le novità sulle misure urgenti in materia di società ed enti e in materia di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state analizzate nel documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e del CNDCEC dal titolo "le disposizioni in materia di società, enti e giustizia". Si tratta di un aggiornamento, che analizza le misure contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020; nel Decreto "Liquidità" n. 23/2020; nel Decreto Giustizia n. 28/2020; nel DL Semplificazioni n. 76/2020, nel Decreto "Rilancio" n. 34/2020, nel Decreto "Semplificazioni" n. 76/2020, nel Decreto "Agosto" n. 104/2020, nel Decreto "Ristori" n. 137/2020 e nel recente Decreto "Ristori bis" n. 149/2020.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC hanno pubblicato un documento di ricerca che sintetizza le principali novità dei decreti sull'emergenza da Covid 19, **DL Cura Italia, DL Liquidità, DL Giustizia, DL Semplificazioni, DL Rilancio, DL Agosto, DL Ristori; Decreto "Ristori bis"**.

Il documento dal titolo "le disposizioni in materia di società, enti e giustizia" approfondisce le misure urgenti in materia di società ed enti e in materia di **giustizia** civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020, nel Decreto "Liquidità" n. 23/2020, nel Decreto Giustizia n. 28/2020, nel Decreto "Rilancio" n. 34/2020, nel Decreto "Semplificazioni" n. 76/2020, nel Decreto "Agosto" n. 104/2020, nel Decreto "Ristori" n. 137/2020 e nel recente Decreto "Ristori bis" n. 149/2020.

In particolare, il documento è un aggiornamento di quello pubblicato a maggio, giugno e agosto dedicato alle medesime materie.

In via preliminare, è necessario porre nella dovuta evidenza che, a causa del protrarsi **dell'emergenza epidemiologica**, il d.l. n. 23/2020 è intervenuto sulla **materia della giustizia**, seppur con esclusivo riferimento ai termini relativi al rinvio d'ufficio delle udienze e

alla sospensione degli atti processuali, stabilendone un'ulteriore proroga rispetto a quella già disposta con il Decreto "Cura Italia".

Infatti, il **rinvio d'ufficio delle udienze** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo 2020 è stato differito a data successiva all'11 maggio 2020, in base al Decreto "Liquidità", rispetto al previgente termine del 15 aprile 2020.

Nello specifico, per quanto attiene alla **sospensione dei termini processuali**, il comma 2 dell'articolo 83 del Decreto "Cura Italia" ha inizialmente previsto che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 fosse sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Il Decreto "Liquidità" ha disposto la "proroga" all'11 maggio 2020 del termine del 15 aprile 2020.

Con specifico riferimento al **processo tributario**, è stato espressamente previsto che si intendono, altresì, sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per i procedimenti di mediazione.

Rimane, pertanto, valida la possibilità, per i **capi degli uffici giudiziari**, di assumere, sino alla data del 30 giugno 2020, le misure organizzative previste al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, misure che, in conseguenza del nuovo termine finale del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 36 del Decreto "Liquidità", avranno efficacia a partire non più dal 16 aprile 2020, ma dal 12 maggio 2020.

Tra le altre **misure organizzative** che i capi degli uffici giudiziari possono adottare, si segnala:

- l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze civili e penali pubbliche;
- lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto. In sede di conversione del Decreto Giustizia è stato chiarito che il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati le parti e il personale addetto, è considerato aula d'udienza a

tutti gli effetti.

Il Decreto Rilancio convertito ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e su tale tema è intervenuto il CSM con le linee guida del 4 giugno 2020.

Il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto "Ristori") è tornato sulla sospensione dell'esecuzione degli sfratti: l'articolo 4, infatti, ha disposto che la sospensione dei pignoramenti immobiliari prosegua fino al 31 dicembre 2020. La stessa disposizione, inoltre, si occupa del regime transitorio delle procedure fino all'entrata in vigore della legge di conversione, precisando che dalla data del 25 ottobre 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Ristori" ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare ex articolo 555 c.p.c. avente ad oggetto l'abitazione principale dell'esecutato, è inefficace.

L'articolo 23 del Decreto "Ristori" contiene ulteriori disposizioni in materia di giustizia finalizzate a regolare lo svolgimento dei procedimenti civili.

Da quanto è dato evincere dal comma 1 dell'articolo 23, le disposizioni in commento trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla conclusione dello stato di emergenza, vale a dire fino al 31 gennaio 2021.

Il comma 7 dell'articolo 23 del Decreto "Ristori" contiene la possibilità di derogare a quanto già disposto nell'all'articolo 221, comma 7, del Decreto "Rilancio", prevedendo che, in caso di trattazione dell'udienza con collegamenti audiovisivi, il Giudice possa parteciparvi anche da un luogo differente dall'ufficio giudiziario.

Misure in materie di società ed enti

In tema di svolgimento delle **assemblee di società**, con riferimento alle **società cooperative** il decreto Liquidità, come modificato in sede di conversione in legge, ha aggiunto un periodo alla fine del primo comma dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, precisando che è facoltà delle cooperative che applicano l'art. 2540 c.c., ossia le cooperative che per ricorrono alle assemblee separate di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

A seguito della conversione in legge del Decreto Rilancio, può ritenersi che l'art. 7 del Decreto Liquidità, nella parte che reca le previsioni relative alle disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, sia stato tacitamente abrogato dall'art. 38 quater del Decreto Semplificazioni, in ragione dei principi di cui all'art. 15 delle Preleggi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Nazionale dei Commercialisti e CNDCEC,

documento di ricerca 13/11/2020,

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Detrazione sisma+ecobonus anche per tutti gli immobili di impresa

In tema di detrazione sisma+ecobonus, il beneficio fiscale previsto dall'articolo 14, comma 2 quater del DL n. 63 del 2013, può essere fruito, in alternativa alle agevolazioni "ecobonus" e "sismabonus", dai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali". Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 549 del 13 novembre 2020, con cui ha anche evidenziato le novità del Decreto Rilancio.

Con la risposta a interpello n. 549 del 13 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di detrazione bonus combinato sisma-eco.

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati congiuntamente alla **riduzione del rischio sismico** e alla **riqualificazione energetica (ecosismabonus)**, l'articolo 14, c. 2-quater.1, del DL n. 63 del 2013 dispone che per le spese relative agli interventi su **parti comuni** di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura **dell'80 per cento**, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La predetta detrazione è ripartita in **dieci quote** annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

La detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetta anche ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".

Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16,

comma 1-bis e ss., del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "sisma bonus").

Il beneficio fiscale previsto dal più volte citato articolo 14, comma 2-quater del decreto legge n. 63 del 2013, può essere fruito, in alternativa alle agevolazioni "ecobonus" e "sismabonus", dai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "**beni merce**" o "patrimoniali".

Le novità del Decreto Rilancio

Inoltre, l'articolo 121 stabilisce, tra l'altro, che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici, ivi inclusi quelli che accedono alla detrazione del 110 per cento (cd "Superbonus") possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della **detrazione**, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul **corrispettivo** dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli **interventi** e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In alternativa, i **contribuenti** possono, altresì, optare per la **cessione di un credito** d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13/11/2020, n. 549

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Conto energia: come salvare le tariffe incentivanti

La disciplina della procedura che consente di conservare il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti spettanti in relazione al terzo, quarto e quinto conto energia qualora le stesse siano state fruito, in cumulo, con la detassazione fiscale Tremonti ambientale è stata analizzata dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 12 del 13 novembre 2020. La norma subordina il mantenimento del suddetto diritto al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa

alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

Con la risposta a consulenza giuridica n. 12 del 13 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di mantenimento del diritto a beneficiare delle **tariffe incentivanti** riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici.

L'articolo 36 del DL n. 124 del 2019 disciplina la procedura che consente di **conservare il diritto** a beneficiare delle tariffe incentivanti spettanti in relazione al terzo, quarto e quinto conto energia qualora le stesse siano state fruito, in cumulo, con la detassazione fiscale Tremonti ambientale.

In particolare, la disposizione:

- subordina il mantenimento del suddetto diritto al **pagamento** di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;

- chiarisce che, per avvalersi di tale definizione, è necessario presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, il cui contenuto e modalità di presentazione sono stati fissati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020;
- precisa che la definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti «entro il 30 giugno 2020», termine posticipato al 31 dicembre 2020. Le agevolazioni di cui ai conti energia non hanno natura tributaria;

- il GSE è l'unico soggetto titolare del procedimento amministrativo di ammissione e revoca delle tariffe incentivanti;

- la procedura disciplinata dall'art. 36 del DL n. 124 del 2019 rappresenta solo una modalità operativa, senza pagamento di interessi e sanzioni, volta a evitare la revoca delle tariffe incentivanti nei casi in cui la posizione fiscale del contribuente, con riferimento all'agevolazione Tremonti ambientale, si è resa definitiva: o essendo decorso il termine di cui al citato articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per presentare una dichiarazione integrativa, ovvero, o nell'ipotesi in cui si sia usufruito dell'agevolazione per il tramite del rimborso percepito a seguito della presentazione di apposita istanza per la restituzione dell'imposta precedentemente versata;

- la suddetta procedura di **definizione agevolata** non comporta né riliquidazione delle dichiarazioni presentate né riapertura di posizioni fiscali che si sono rese definitive;

- alle somme richieste per definire la procedura agevolativa non può essere attribuita natura tributaria, non costituendo in alcun modo IRES/IRPEF restituita a

seguito di riliquidazione delle dichiarazioni o di revoca di rimborsi erogati;

-il quantum da versare è costituito da una somma parametrata all'agevolazione fiscale goduta, ma la stessa non rappresenta effettivamente l'esatta quantificazione del beneficio fiscale effettivamente e concretamente fruito.

Nel caso in cui, la fruizione dell'agevolazione Tremonti ambiente si possa considerare avvenuta in via definitiva determinando il "cumulo" tra la cd. **"Tremonti ambiente"** e le tariffe incentivanti, sorge il presupposto applicativo del menzionato articolo 36 del decreto legge n. 124 del 2019 e, per rimuovere gli effetti di tale "cumulo", sarà necessario attivare la relativa procedura di definizione.

Si pensi, ad esempio alle ipotesi in cui il contribuente ha fruito dell'agevolazione:

-operando una variazione in diminuzione dal reddito di periodo. In linea generale, non si ritiene possibile, per i contribuenti che intendono beneficiare della "sanatoria", rinunciare alle perdite non ancora utilizzate o utilizzate solo in parte (rettificando le dichiarazioni presentate al fine di inibirne il futuro godimento), essendo necessaria comunque la restituzione di un importo calcolato sul beneficio interamente ed astrattamente fruibile.

-senza operare alcuna variazione in diminuzione, ma per il tramite del rimborso percepito.

Diversamente, nel caso in cui la mancata fruizione dell'agevolazione Tremonti ambiente si possa considerare definitiva non determinando il "cumulo" tra la cd. "Tremonti ambiente" e le tariffe incentivanti, non si realizza il presupposto applicativo dell'articolo 36 del decreto legge n. 124 del 2019 risultando, pertanto, precluso l'accesso alla relativa procedura di definizione. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui il contribuente non ha fruito dell'agevolazione, poiché:

-è stata presentata la dichiarazione integrativa per rinunciare all'agevolazione fiscale "Tremonti ambiente",

-l'istanza di rimborso per fruire in maniera "non ordinaria" della cd. Tremonti ambiente sia stata respinta o siano decorsi i termini determinando il formarsi del silenzio rifiuto, senza alcuna impugnazione da parte del contribuente;

-a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso si sia incardinato il procedimento giurisdizionale e lo stesso risulti concluso con sentenza definitiva sfavorevole al contribuente;

-l'agevolazione è stata oggetto di atti impositivi (definitivi) che abbiano comportato il recupero totale della variazione in diminuzione di carattere agevolativo.

Da ultimo, nelle ipotesi in cui la posizione giuridica del contribuente, in merito alla fruizione dell'agevolazione Tremonti ambiente, non si possa considerare definita, in linea di principio, resta fermo quanto già chiarito con la risposta n. 114 del 2018, in merito alle modalità attraverso le quali manifestare la rinuncia all'agevolazione fiscale della "Tremonti ambiente", per cui la rinuncia all'agevolazione può essere manifestata attraverso una rinuncia espressa all'istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato.

Si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui il contribuente non ha fruito dell'agevolazione, poiché:

- i) a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso per fruire in maniera "non ordinaria" della cd. Tremonti ambiente si sia incardinato il procedimento giurisdizionale e lo stesso risulti ancora in corso, poiché - non risulta alcuna pronuncia del giudice divenuta definitiva, ovvero - la sentenza favorevole al contribuente di primo grado sia stata impugnata dall'ufficio nel grado successivo e il rimborso non sia stato erogato, ovvero - la sentenza sfavorevole al contribuente di primo grado sia stata da questi impugnata nel grado successivo e il rimborso non sia stato erogato.

In questa ipotesi si potrà rinunciare espressamente alla fruizione della cd. "Tremonti ambiente" attraverso la presentazione sia di una espressa rinuncia all'istanza di rimborso sia di una richiesta di cessata materia del contendere.

Nel caso in cui il termine per l'impugnazione della sentenza sfavorevole al contribuente non sia ancora decorso, oltre alla rinuncia all'istanza di rimborso occorrerà presentare una dichiarazione di acquiescenza alla sentenza a sé sfavorevole. In merito a queste ultime fattispecie si evidenzia che è identificabile un'ulteriore ipotesi: quella in cui, a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso della cd. Tremonti ambiente, si sia incardinato il procedimento giurisdizionale, concluso in primo grado con sentenza favorevole al contribuente cui è conseguita l'erogazione del rimborso, e nel successivo secondo grado di giudizio sia intervenuta pronuncia sfavorevole al contribuente passata in giudicato.

In tal caso, si ritiene che non sia possibile accedere alla procedura di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 poiché il divieto di cumulo tra le due agevolazioni deve considerarsi definito per il tramite dell'ordinario procedimento giurisdizionale, mediante la sentenza definitiva di secondo grado ed i relativi adempimenti in termini di recupero delle somme erogate in attuazione della pronuncia di primo grado.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta 13/11/2020, n. 12

Fisco

In G.U.

PTT: pronte le regole tecnico-operative per i provvedimenti giurisdizionali digitali

Le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie relative alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice, alla redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione, alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice, nonché alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici sono state stabilite con il Decreto Direttoriale del 6 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 13 novembre 2020.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 13 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del 6 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguardante le specifiche tecniche in materia di **processo tributario telematico**.

Il nuovo decreto stabilisce le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, relative:

- alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei **provvedimenti del giudice**;
- alla redazione del **processo verbale** di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione;
- alla redazione e alla trasmissione telematica degli **atti digitali** da parte degli ausiliari del giudice;
- alla trasmissione dei **fascicoli processuali informatici**.

La **scrivania del giudice** consiste in un'area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale a cui il giudice accede via web con proprie credenziali.

Dal 1° marzo 2021, l'accesso del giudice avviene mediante l'utilizzo di un secondo fattore di autenticazione. Quanto ai **provvedimenti giurisdizionali digitali** sono redatti in formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel

rispetto delle disposizioni contenute nel CAD.

Occorre evidenziare che il **segretario di sezione**, utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T. pubblica digitalmente il provvedimento del giudice mediante deposito nel fascicolo processuale informatico.

All'atto della pubblicazione del provvedimento mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del segretario, il S.I.Gi.T. attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.

Se il deposito del **provvedimento giurisdizionale** avviene in formato analogico, per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.

Comunque il provvedimento giurisdizionale in formato digitale o la copia informatica del provvedimento analogico sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico.

Il **processo verbale di udienza** è redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T., a cui accede con proprie credenziali. Questi atti prodotti in formato PDF/A e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale sono inseriti nel fascicolo processuale informatico.

Il Decreto disciplina inoltre la **trasmissione degli atti digitali** e la trasmissione del fascicolo processuale informatico tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

Quanto all'entrata in vigore, è stato previsto che il decreto entri in vigore dal 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio e dal 1° giugno 2021 presso le altre Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 06/11/2020 (G.U.13/11/2020, n. 283)

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

La delega di firma dell'accertamento può consistere anche in un ordine di servizio

A cura della Redazione

Per la sottoscrizione di un avviso di accertamento è necessaria una delega di firma e non di funzioni. La sua attuazione può dunque avvenire anche tramite ordini di servizio, senza necessità di specificazione del nominativo, purché vi siano le indicazioni necessarie per individuare il soggetto col potere di firma. Questi i principi contenuti nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25711 depositata il 13 novembre 2020.

Ad una contribuente veniva notificato un avviso di accertamento ai fini Irpef, che veniva tempestivamente impugnato, eccependo in via preliminare la violazione dell'art. 42 Dpr 600/1973, in riferimento alla delega di firma relativa alla sottoscrizione dell'atto impositivo. La CTP accoglieva il ricorso proprio per tale motivo e la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio. In sintesi i giudici affermavano l'invalidità della firma del funzionario perché negli ordini di servizio prodotti dall'Agenzia mancavano i motivi della delega, la quale doveva essere scritta, nominativa, a tempo determinato e motivata. L'Agenzia impugnava detta pronuncia ribadendo la legittimità delle delega in questione, che permetteva in sostanza l'identificazione del soggetto a cui era stato concesso il potere di sottoscrizione dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25711, depositata il 13 novembre 2020, ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassando con rinvio la pronuncia della CTR. La delega alla sottoscrizione dell'atto impositivo realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante: pertanto l'attuazione di detta delega può pacificamente avvenire anche tramite ordini di servizio. Essendo quella ex art. 42 Dpr 600/1973 una delega di firma e non di funzioni, non vi è necessità di indicazione nominativa, né di durata della stessa: tale delega può dunque avvenire mediante ordini di servizio, essendo solo sufficiente che sia individuata specificatamente la qualifica rivestita dal soggetto delegato. Tale elemento consente infatti la successiva verifica dell'effettiva corrispondenza tra chi ha apposto la sottoscrizione ed il destinatario della delega stessa. In conclusione aveva pertanto errato la CTR a considerare invalida la delega di firma in quanto contenuta in ordini di servizio, i quali, prodotti in atti dall'Ufficio, contenevano l'espressa indicazione del soggetto che poi ha sottoscritto l'avviso di accertamento, nonché la sua qualifica. Da qui la cassazione con rinvio per il riesame del merito della pretesa erariale.

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Illecita compensazione debiti erariali: il sequestro non si può convertire per i debiti previdenziali

Nella fattispecie dell'illecita compensazione disciplinata dall'art. 10 quater del DLgs 74/2000, vi rientrano tutte le ipotesi di illecita compensazione di crediti: verticali fra tributi di natura omogenea, orizzontali fra tributi eterogenei ed in ultimo, visto il richiamo espresso contenuto nel testo normativo dell'art. 17 del DLgs 241/1997, anche tutte le compensazioni derivanti da dichiarazioni fiscali ed altre imposte, contributi previdenziali assistenziali e premi Inail. Ciò nonostante, la misura cautelare applicata per l'indebita compensazione di debiti erariali non può essere convertita in quella destinata alla compensazione illecita di debiti previdenziali, per violazione del principio del *ne bis in idem* cautelare. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 32007 depositata il 13 novembre 2020.

Un ente veniva ritenuto responsabile del reato di indebite compensazioni di cui all'art. 10 quater del DLgs 74/2000 e, per tale motivo veniva attinto dalla misura cautelare reale del sequestro. Tuttavia, nelle more del processo, l'originario capo di imputazione veniva riqualficato in quello della truffa e dell'illecito previdenziale, di cui al combinato disposto degli artt. 640 cp e 2 della L. 638/1983 e, il GIP su richiesta del Pubblico Ministero, limitatamente alle somme relative alle indebite compensazioni dei debiti previdenziali, convertiva la misura applicata in precedenza per l'illecita compensazione dei debiti erariali. La difesa avanzava, quindi, in primo luogo un'istanza di dissequestro e, in seguito al rigetto del GIP decideva di proporre ricorso in Cassazione. Nel ricorso, fra i vari motivi, veniva evidenziata l'illegittimità della conversione della misura, attesa la medesima origine della compensazione in entrambe le ipotesi della fattispecie. La predetta, infatti, esclude l'artificiosa scomposizione del medesimo fatto nei casi individuati dal Giudice e, come tale la duplicazione della pretesa punitiva. In entrambi, infatti, l'evento criminoso traeva origine dalla presentazione del modello F24 e dell'illecita compensazione effettuata.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32007/2020

ha accolto il ricorso presentato dalla difesa dell'ente. I giudici di legittimità hanno, infatti, accolto la tesi difensiva secondo la quale la condotta posta in essere per la realizzazione del delitto di compensazione indebita, di cui all'art. 10 quater del DLgs 74/2000, non può essere scomposta al fine di scindere e punire separatamente quella finalizzata all'evasione dei debiti erariali da quelli previdenziali. Entrambi i casi originano dalla presentazione del modello F24 e dalla successiva compensazione, nel rispetto della normativa di settore (art. 17 DLgs 241/97). In caso contrario, prosegue la Corte, si realizzerebbe la violazione del principio del *ne bis idem* cautelare. Come chiarito da un consolidato orientamento di legittimità, la compensazione di cui al reato fiscale disciplinato dall'art. 10 quater del DLgs 74/2000 ricomprende sia quella verticale, riguardante i crediti ed i debiti per tributi di natura omogenea; sia quella orizzontale ammessa per crediti e debiti di imposta di natura diversa, anche non afferenti alle imposte dirette od all'Iva. Inoltre, l'espresso richiamo dell'art. 17 del DLgs 241/1997, consente di includere nella fattispecie anche le ipotesi di indebita compensazione tra crediti risultanti da dichiarazioni fiscali ed altre imposte, contributi previdenziali ed assistenziali, premi Inail ed in generale altre somme dovute allo Stato. Nel caso di specie, la fattispecie è stata scissa dal Gip per convertire la misura cautelare del sequestro, inizialmente disposta sull'illecito profitto conseguito a seguito della realizzazione del reato fiscale, dunque per l'illecita compensazione dei crediti erariali, in quella applicata sui debiti di natura previdenziale, ma aventi la medesima origine dei primi. Questo ha determinato la violazione del principio del *ne bis idem* cautelare, vista la medesima origine delle esigenze cautelari, escluse in primo luogo per i crediti erariali ma ritenuta sussistente per quelli previdenziali pur avendo la medesima origine. Da qui l'accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Cesare Damiano

Decreti Ristori e Ristori bis. Parola d'ordine: nessuno resti indietro!

di Cesare Damiano - Già Ministro del Lavoro e Consigliere d'amministrazione INAIL

La pandemia di Covid-19 avanza proiettandosi già oltre l'orizzonte del 2020. Il presidente neo eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha indicato come prioritaria un'America che "non lasci nessuno indietro" e l'atteggiamento della nuova Casa Bianca, operativa dal prossimo 20 gennaio, segnerà i processi politici globali. In Italia i provvedimenti presi con i decreti Ristori e Ristori bis hanno l'obiettivo principale della coesione sociale, grazie agli aiuti economici alle imprese in perdita, alla cassa integrazione, al reddito di emergenza, alle indennità per i lavoratori e non solo. Perché di fronte a una crisi così spaventosa nessuno deve restare indietro.

La cosiddetta seconda ondata della **pandemia di Covid-19** si proietta già oltre l'orizzonte di questo 2020, che ha così brutalmente funestato. Lo fa sia dal punto di vista clinico che da quello economico e sociale. Un impatto che influisce sul destino di ognuno di noi. Non vi è alcun dubbio che la pandemia sia stata un tema chiave per le appena celebrate **elezioni presidenziali** negli **Stati Uniti**, che hanno segnato una serie di record. Sono state, nonostante il rischio, occasione di assembramenti, ma anche grazie al voto anticipato e per via postale, le più partecipate della storia Usa. Sono state quelle nelle quali il presidente eletto, **Joe Biden**, ha ricevuto più voti nella storia delle elezioni americane, in quel ticket con la prima donna, tra l'altro afro-asiatico-americana, a entrare alla Casa Bianca. E ancora, sono quelle che hanno mosso più di tutte le precedenti l'elettorato più giovane.

Dunque, ci troviamo, oggi, in un tempo nel quale il **decision making politico** deve confrontarsi con una complessità e una velocità dei tempi inedita nella storia umana. L'atteggiamento della nuova Casa Bianca, che diventerà operativa solo il prossimo 20 gennaio, influenzerà, anche sul fronte Covid, i processi politici di gran parte del mondo. Così come quelli europei influenzeranno quelli dei singoli Paesi dell'Unione e viceversa.

L'intrico delle decisioni politiche è, oggi, a un livello di complessità mai sperimentato neanche nella ormai pluridecennale epoca della globalizzazione.

Non per caso, dunque, è stato il commissario europeo all'Economia, **Paolo Gentiloni**, a delineare, nella prima settimana di novembre, alcuni tratti dello scenario da affrontare nel brevissimo, così come nel medio, termine. E lo ha fatto in corrispondenza del mesto aggiornamento delle **previsioni sul Pil** nell'Unione, in attesa dell'agognato "rimbalzo" che potrebbe essere frustrato dalla nuova pressione esercitata dalla seconda ondata della pandemia. E Gentiloni ha indicato **due priorità** relative proprio al decision making politico

nell'ambiente dell'Unione. **Chiarezza delle decisioni** e **necessità di evitare ritardi e divisioni**. Il tutto con l'obiettivo primario di non correre rischi sociali. O più precisamente, di evitare una pericolosissima perdita di coesione sociale. La quale mostra di far fatica a mantenersi, con maggiore o minore evidenza, in molti Paesi, incluso il nostro.

Gentiloni ha fatto, intanto, intravedere la probabilità che le **regole di Bilancio dell'Unione** restino sospese oltre il 2021. E ha sottolineato il pericolo che disillusione e pessimismo prendano il sopravvento, il che danneggerebbe ulteriormente la tenuta sociale. Per questo, come detto, ha sottolineato l'importanza dell'adozione di decisioni chiare e della loro tempestiva implementazione, sia a livello dei singoli Stati che europei.

A livello nazionale, dunque, c'è da augurarsi che questo avvenga in uno spirito di fattiva collaborazione tra Governo, Parlamento, Regioni e parti sociali. L'Esecutivo deve, intanto, fare i conti con la necessità di aggiornare la **legge di Bilancio** all'ulteriore rallentamento del Pil, che sarà peggiore di quanto previsto. Si dovrà aggiungere nuovo deficit al di là di quanto programmato. Portando in Parlamento un ulteriore scostamento di Bilancio che dovrà essere sostenuto da una maggioranza qualificata.

Sul piano della compattezza interna, oltre al dibattito sulle misure di confinamento tese a rallentare il progredire dell'epidemia sul territorio nazionale, ci sono i provvedimenti presi con i **decreti "Ristori"** che si sono rapidamente succeduti. Crediamo si possa dire che si tratta di provvedimenti che hanno come obiettivo quello del mantenimento della coesione sociale e della chiarezza delle decisioni, indicate come condizioni prioritarie da Gentiloni. Vediamo perciò, cosa è stato delineato per il lavoro e le imprese.

Partiamo dalla **Cassa Integrazione**. Le imprese che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa del Covid-19 hanno a disposizione **altre 6 settimane**

di Cassa Integrazione Ordinaria, assegno ordinario e Cassa Integrazione in Deroga per il periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Possono accedere a tale misura i datori di lavoro ai quali siano stati già interamente autorizzati i periodi previsti dai precedenti provvedimenti. La misura è finanziata con oltre **3 miliardi e mezzo di euro** per l'anno 2020.

Nel decreto Agosto era stato previsto che i datori di lavoro che presentano domanda relativa a questo periodo di estensione della Cig, versino un **contributo addizionale** determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019. Da notare, però, che il Governo, nei recenti incontri con le parti sociali, si è impegnato a **eliminare tali oneri** in un successivo provvedimento. Nessun contributo addizionale è, comunque, dovuto dai datori che hanno perso fatturato in una misura pari o superiore al 20% o da quelli che hanno avviato l'attività di impresa dopo il primo gennaio 2019 o appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020.

I **Fondi di solidarietà bilaterali alternativi** garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario, entro il limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021. Altro elemento chiave è l'estensione del **divieto di licenziamento** fino al 31 marzo del prossimo anno. Fatta salva, ovviamente, la cessazione definitiva dell'attività da parte dell'impresa.

Sono da ricordare anche: la **sospensione dei versamenti** dei contributi previdenziali e assistenziali e dei

premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive; le nuove misure in materia di **Reddito di emergenza**; le nuove indennità per i **lavoratori stagionali** del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport; l'**esonero contributivo** a favore delle **filieri agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**; l'elevazione da 14 a 16 anni dell'età massima dei minori in quarantena per cui si consente al genitore convivente e lavoratore dipendente di svolgere la propria **prestazione in modalità agile** per tutto o parte del periodo corrispondente.

Torniamo, in chiusura, laddove avevamo aperto. L'elezione di Biden è quella di un Presidente che ha indicato come prioritaria un'**America che "non lasci nessuno indietro"**. Non più divisa tra winners e losers, vincitori e perdenti, biforcazione fondamentale nella "narrazione" di Trump. Speriamo che l'affermazione elettorale di una tale visione favorisca ovunque una **spinta all'unità di intenti** di tutte le forze per sostenere quella esigenza di sanare le fratture. In nessun senso, in nessun modo, meno che mai, oggi, possiamo permetterci di lasciare che qualcuno resti indietro di fronte a una crisi così spaventosa.

Il Forum è organizzato in collaborazione con **One LAVORO**, la rivoluzionaria soluzione digitale Wolters Kluwer dedicata a consulenti del lavoro e HR manager di aziende ed enti, in grado di fornirti tutte le risposte, gli aggiornamenti e gli approfondimenti utili, ovunque e in qualunque momento.

Chiedi subito la prova gratuita di 30 giorni [QUI](#).

Lavoro e Previdenza

Requisiti e condizioni

APE sociale: ultima possibilità per le domande (ma c'è la proroga nella legge di Bilancio 2021)

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Il prossimo 30 novembre scade il termine per presentare la domanda di certificazione del possesso dei requisiti per ottenere l'APE Sociale. Interessati alla scadenza sono i lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020. Ma il Governo sta lavorando alla proroga di questa misura di flessibilità nella legge di Bilancio 2021, con l'aggiunta di alcune novità: ampliamento della platea dei beneficiari ai lavoratori fragili, ossia a coloro che svolgono mansioni più esposte al rischio Covid-19, e riduzione, per alcune categorie di soggetti, da 36 a 30 anni dell'anzianità contributiva richiesta.

L'**APE sociale** verrà prorogato anche per il prossimo anno nella **legge di Bilancio 2021** che verrà a breve presentata in Parlamento. È stato anticipato nel tavolo di confronto in corso tra Governo e Sindacati che ha ad oggetto un nuovo intervento di riordino del sistema previdenziale.

In attesa del provvedimento *in fieri* va ricordato che il prossimo **30 novembre** è l'**ultima finestra** utile per l'anno in corso per potere chiedere la prestazione da parte di coloro che maturano i **requisiti anagrafici** e **contributivi** entro il 31 dicembre 2020 e che non hanno potuto presentare l'istanza di certificazione all'INPS entro il 15 luglio scorso.

A tendere è opportuno poi evidenziare come l'APE sociale potrebbe essere stabilizzata nella fase 2 ed opportunamente riveduta e corretta, nell'ambito di una strategia previdenziale complessiva più ampia.

Leggi anche: [APE sociale: ultimo appuntamento il 15 luglio per presentare le domande](#)

Cos'è l'APE sociale

L'Ape sociale (art. 1, comma 179 della legge n. 232/2016) è una misura sperimentale di tipo assistenziale, la cui durata era stata inizialmente fissata fino al 31 dicembre 2018 (con possibilità di proroga per l'anno successivo), ed è stata prorogata dapprima anche per il 2019 e, quindi, a seguito della Legge di Bilancio per il 2020, anche per l'anno in corso.

Si prevede un'**indennità** a carico dello Stato erogata dall'Inps a **lavoratori** in determinate condizioni previste dalla legge (disoccupati, invalidi civili, *caregiver* e lavoratori addetti a mansioni gravose) che abbiano compiuto almeno **63 anni di età**.

Chi può beneficiarne?

L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia ed è riconosciuta ai lavoratori che: abbiano maturato insieme al **requisito anagrafico** anche un **requisito contributivo** minimo di **30 anni** (36 per i lavoratori impiegati in

mansioni gravose) di accedere alla pensione maturando un minimo di 63 anni d'età e 30 anni di contributi (36 per gli addetti a mansioni gravose).

Le **lavoratrici madri** possono beneficiare di **un anno di sconto** dei requisiti contributivi per ogni figlio fino a un massimo di due anni.

Indennità corrisposta

Andando al *quantum*, l'indennità è pari:

- all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se **inferiore a 1.500 euro**;
- a 1.500 euro nel caso in cui la "pensione" calcolata al momento di accesso all'Ape sociale sia **pari o superiore a 1.500 euro**.

L'accesso al beneficio è inoltre **subordinato** alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

Incompatibilità e compatibilità

L'indennità **non è compatibile** con:

- i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di **disoccupazione involontaria**;
- l'**assegno di disoccupazione** (ASDI); nonché
- l'**indennizzo** per la **cessazione dell'attività commerciale**.

È invece **compatibile** con:

- lo svolgimento di **attività lavorativa dipendente o parasubordinata** soltanto nel caso in cui i relativi **redditi non superino gli 8 mila euro** lordi annui e
- lo svolgimento di attività di **lavoro autonomo** nel **limite di reddito di 4.800 euro** lordi annui.

Dal punto di vista della evidenza statistica e attingendo alla recente Relazione della Corte dei Conti sulla Gestione finanziaria dell'INPS, con riferimento alla categoria di richiedenti, tanto per il 2017 che per il 2018 la gran parte delle richieste è stata presentata da lavoratori disoccupati (il 68 per cento nel 2017 e il 62,2 per cento nel 2018); diversamente, nei primi mesi del 2019, le domande provengono da lavoratori

dipendenti che svolgono una o più mansioni difficoltose (67,8 per cento).

Come e quando presentare domanda

Andando alla procedura per la richiesta in via ordinaria si prevede che i **soggetti interessati** possono presentare **domanda di riconoscimento** delle condizioni di accesso alla prestazione entro i termini di scadenza del:

- **31 marzo**;
- **15 luglio 2020**; e, comunque, non oltre
- **il 30 novembre**.

Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30 novembre saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie.

I **termini** entro i quali l'**Istituto** deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica sono il:

- **30 giugno**, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo;
- **15 ottobre**, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio;
- **31 dicembre**, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Contestualmente o nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione.

Prospettive dell'APE sociale

Andando alle prospettive future è utile evidenziare in primo luogo come il Presidente dell'INPS, in occasione della presentazione della propria Relazione annuale, ha sottolineato come una direzione di assoluta priorità lungo la quale proseguire nel "sistema previdenziale che verrà" è rappresentata dalla opportunità di tutelare, con idonee misure, i lavoratori impegnati in **mansioni usuranti e gravose** e coloro che perdono la propria occupazione dopo i sessant'anni senza riuscire a ricollocarsi sul mercato del lavoro.

In questa direzione, sottolineava il Presidente Tridico, vi sono alcuni tentativi interessanti, proprio come "l'Ape sociale" che andrebbe approfondito e reso più generoso e strutturale, al fine di raggiungere quella sperata flessibilità che altrimenti il sistema contributivo difficilmente restituisce.

Quali potrebbero essere le evoluzioni?

Si discute nell'ambito del percorso di concertazione 4.0 della possibilità di **ampliare** da un lato la **platea dei possibili beneficiari** includendo anche i **lavoratori fragili** con riferimento a quelle mansioni che sono più esposte al rischio Covid 19 e di una **riduzione** della **anzianità contributiva**, da 36 a 30 anni, necessaria per accedervi per alcune categorie come gli edili, gli agricoltori e i marittimi per agevolarne l'accesso.

Anche lo stesso Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha di recente sottolineato la volontà di individuare forme di flessibilità in uscita per dir così "selettive" che consentano il pensionamento anticipato di categorie che espletino attività gravose e usuranti con riferimento alle quali si è in attesa delle evidenze che verranno sviluppate dalla specifica Commissione istituita sulla base della precedente legge di Bilancio.

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Sospensione contributi Ristori: come compilare la denuncia Uniemens

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 129 del 2020 indica le procedura da seguire per la compilazione della denuncia contributiva di competenza del mese di ottobre 2020, con riferimento ai datori di lavoro privati che fruiscono della sospensione dei versamenti. A seguito dell'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, infatti, le aziende più colpite dai provvedimenti emanati per contenere il contagio, possono sospendere i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dei decreti legge Ristori e Ristori bis.

Nella circolare n. 129 del 13 novembre 2020, fornisce seguenti indicazioni applicative per la sospensione dei contributi prevista dai **decreti Ristori e Ristori bis** per i contributi previdenziali in scadenza nel mese di novembre 2020.

Contribuzione sospesa

Sono destinatari della **sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall'Inps, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 149/2020.

Sono altresì destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di **novembre 2020**, i datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020.

Esposizione in Uniemens

Alle posizioni contributive relative alle aziende la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato e alle aziende la cui unità produttiva od operativa è ubicata nella c.d. **zona rossa** verrà attribuito in automatico il codice di autorizzazione "4X"

Per il periodo di paga ottobre 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno:

- nell'elemento "Denuncia Aziendale",

"AltrePartiteACredito", "CausaleACredito" il nuovo codice "N974";

- nel campo "SommeACredito" l'importo dei contributi sospesi.

Recupero contributi sospesi

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 13/11/2020, n. 129

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Ristori bis: sospensioni contributive sotto la lente dei Consulenti del Lavoro

Le nuove misure previste dal decreto legge n. 149/2020, cosiddetto "Ristori bis", prevedono la sospensione dei versamenti tributari e di quelli previdenziali ed assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020. L'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, datato 13 novembre 2020, opera una sintesi di ambito di applicazione, soggetti coinvolti e scadenze fiscali aggiornate, sottolineando alcuni dubbi interpretativi sorti anche alla luce della circolare Inps n. 128 del 12 novembre 2020.

La Fondazione Studi dei **Consulenti del Lavoro**, con l'approfondimento del 13 novembre 2020, si occupa della sospensione dei versamenti tributari, previdenziali ed assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020.

Sospensione versamenti tributari

In particolare, il decreto **Ristori bis** ha previsto la **sospensione dei versamenti tributari** che scadono nel mese di novembre relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dovuti dai sostituti d'imposta;
- imposta sul valore aggiunto.

L'ambito di applicazione riguarda i soggetti che:

- esercitano le attività economiche sospese di cui all'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi

domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

- esercitano le attività? dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità? e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della Salute;

- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020;

- esercitano l'attività? alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità? e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della Salute (cd. zona rossa). I versamenti sospesi vengono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Sospensione versamenti contributivi

Possono fruire della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, i datori di lavoro privati:

- appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 D.L. n. 149/2020;

- con unità? produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità? e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute.

La principale difficoltà interpretativa individuata dai Consulenti del Lavoro è individuata nella locuzione letterale della norma secondo la quale la sospensione riguarda i versamenti dovuti nel mese di novembre 2020 oppure quelli di competenza dello stesso mese e dunque in scadenza il 16 dicembre 2020. Alla luce di quanto esposto dalla relazione tecnica al decreto legge presentato al Senato, si ritiene, pertanto, che la sospensione prevista operi per i contributi dovuti nel mese di novembre in scadenza a novembre in aggiunta a quelli di competenza del mese di novembre in scadenza a dicembre 2020. E' quanto confermato anche dall'Inps con la circolare n. 128 del 12 novembre 2020.

?Sono comprese nella sospensione le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall'INPS. Non sono, invece, sospese per l'istituto le rate relative alle sospensioni previste dai precedenti provvedimenti emergenziali la cui scadenza era stata fissata al 16 settembre 2020 e per le quali si è optato per la dilazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 13/11/2020

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Premio nascita gravidanza o adozione plurime: regole per domanda ed erogazione

Con il messaggio n. 4252 del 2020, l'INPS fornisce chiarimenti in ordine alla presentazione della domanda per l'erogazione del premio nascita in caso di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi. Le modalità di erogazione del premio variano in base al fatto che la domanda sia presentata in corso di gravidanza oppure dopo la nascita o ad adozione avvenuta.

L'INPS, nel messaggio n. 4252 del 13 novembre 2020, fornisce chiarimenti sulle modalità di presentazione della **domanda di "premio alla nascita"** nei casi di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi.

Il "premio alla nascita" è un beneficio economico di 800 euro riconosciuto, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell'affidamento o dell'adozione di minorenne.

Gravidanza plurima

Nel caso di **gravidanza plurima**, per ottenere la liquidazione del premio per ciascun figlio, la richiedente può presentare domanda:

- 1) al compimento del settimo mese, selezionando l'evento: "Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall'inizio dell'8° mese di gravidanza)". In questo caso può essere liquidata una sola quota e la richiedente dovrà poi presentare un'altra domanda con le informazioni relative a tutti i gemelli per ottenere il pagamento del resto delle quote;

- 2) a parto avvenuto, selezionando l'evento: "Nascita avvenuta (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza)" e indicando direttamente il codice fiscale di tutti i gemelli. In questo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la nascita viene accolta, possono essere corrisposte tante quote da 800 euro quanti sono i gemelli i cui codici fiscali sono indicati nella domanda.

Affidamento o adozione plurimi

In caso di **affidamento o adozione plurimi**, anche

gemellari, spettano, in presenza dei requisiti, tante quote da 800 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati.

In tali ipotesi, in base alla situazione che ricorre, è possibile selezionare l'evento "Adozione nazionale", "Adozione internazionale", "Affidamento preadottivo nazionale" o "Affidamento preadottivo internazionale", inserendo in un'unica domanda le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure, a scelta della richiedente, presentando una domanda per ogni minorenni adottato o affidato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 13/11/2020, n. 4252

Bilancio

L'Editoriale di Alberto Quagli

Covid e normativa emergenziale di bilancio: virata di rotta del Legislatore

di Alberto Quagli - Professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università di Genova

La normativa emergenziale di bilancio dettata dal decreto Liquidità prima e dal decreto Agosto poi intende fornire un supporto alle aziende. Con approcci diversi, però: se l'intervento del decreto Liquidità partiva dal presupposto che il fine supremo informativo del bilancio (fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale) non deve mutare, con il decreto Agosto l'approccio cambia, finendo per affossare la funzione informativa del bilancio. Si assiste a una virata di rotta del Legislatore, maldestra dal punto di vista dell'informativa di bilancio, che confonde questioni tecniche-contabili con le esigenze di supporto all'economia delle aziende. Con l'effetto di creare anche forti disparità tra le società che adottano gli IFRS e quelle che adottano le regole contabili italiane

Con questo contributo vorrei indurre una riflessione sulla **normativa emergenziale di bilancio** indotta dal **Covid**, con l'emanazione di nuove regole o interpretazioni del quadro civilistico sulla redazione del bilancio.

È bene partire dalla considerazione che l'emergenza Covid ha indotto nei bilanci delle aziende **tre tipi di problemi**, i primi due più tecnici, il terzo ben più sostanziale.

La questione tecnica riguarda *in primis* il bisogno di disporre di regole per la contabilizzazione di operazioni "nuove", determinate da alcuni provvedimenti di supporto dell'economia varati dal Governo. Ad esempio, l'introduzione del "bonus 110%" e il conseguente credito fiscale sugli interventi di riqualificazione edilizia presentano caratteristiche (come la possibilità di cedere il credito) che rendono necessario fornire delle **regole di contabilizzazione specifiche** e che al momento in cui scriviamo sono in corso di elaborazione da parte dell'OIC.

La questione tecnica più importante riguarda però la **difficoltà generale** a compiere durante questa emergenza delle **previsioni attendibili** circa i prossimi andamenti di mercato. Ciò dipende dalle limitazioni poste dai vari governi e dalle varie autorità amministrative alla circolazione di persone, in relazione all'evoluzione della pandemia; queste misure di prevenzione sanitarie condizionano fortemente la domanda di mercato, sia direttamente, come nei casi di chiusura di interi settori merceologici, sia indirettamente, determinando ostacoli allo svolgimento delle produzioni o, più in generale, incidendo sul senso di fiducia dei consumatori. Tale difficoltà a compiere stime attendibili condiziona negativamente la possibilità di redigere dei piani aziendali affidabili e questi piani sono la base per molte valutazioni di bilancio (stima delle perdite durevoli delle immobilizzazioni e relativo impairment

test, imposte anticipate, capitalizzazione di oneri pluriennali, etc.).

La difficoltà a redigere piani attendibili arriva fino a mettere in discussione la possibilità di dimostrare agli organi di controllo la **continuità aziendale**, in quanto tale proto-postulato di bilancio del bilancio richiede nel concreto che sia dimostrabile la prosecuzione dell'attività tramite la predisposizione di un piano attendibile che riguardi almeno i successivi 12 mesi.

La questione sostanziale riguarda invece i **pessimi andamenti di business** che questo Covid ha comportato e che trovano riflesso nei bilanci delle aziende di molti settori come peggioramento dei margini e dei flussi di cassa.

Ad avviso di chi scrive le due questioni, quella tecnica e quella sostanziale, vanno tenute ben distinte se le si vede dal punto di vista della normativa emergenziale. Finora il nostro Legislatore è intervenuto con due provvedimenti.

Il primo intervento vi è stato a marzo con il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 (articoli 6 e 7), emanato in pieno lockdown, cui ha fatto seguito un'interpretazione dell'OIC.

Il secondo è il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 (art. 50, commi 7-bis - 7-quater).

Il primo intervento era diretta conseguenza del lockdown, innescato dalla consapevolezza che le aziende italiane nel complesso avrebbero subito gravi perdite per la pandemia e che non vi era alcuna stima fondata circa la presunta evoluzione del contagio e delle conseguenti misure restrittive.

Se la volontà di fornire un supporto alle aziende era chiara e condivisa da tutti, diversi erano gli approcci proposti per ottenere quel risultato. Il **primo approccio** era di intervenire sul bilancio, permettendo di ridurre gli ammortamenti e depotenziare le svalutazioni, di capitalizzare costi e di rivalutare cespiti, entrando

quindi dentro gli specifici criteri di valutazione e permettendone la deroga per salvare risultati di esercizio e patrimoni netti. Tali obiettivi sarebbero stati raggiunti a scapito della capacità informativa dei bilanci, dal momento che questi non avrebbero più rappresentato la reale situazione economica di un'azienda, in quanto piegati alla diversa finalità di permettere la sopravvivenza aziendale evitando di stanziare perdite ed erosioni dei patrimoni netti.

Il **secondo approccio** proposto invece partiva dal presupposto che il fine supremo informativo del bilancio non deve mutare, e sempre consiste nel fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. Per cui, secondo tale approccio, il supporto alle aziende doveva consistere nell'evitare le conseguenze societarie di quelle perdite, disattivando temporaneamente le norme connesse alla necessità di ricapitalizzare in caso di perdite e alla liquidazione della società per perdita del capitale e permettendo quindi, in via eccezionale, di operare in deficit patrimoniale.

Il decreto Liquidità aveva scelto questo secondo approccio per i bilanci dell'esercizio 2020, non rendendo applicabili gli articoli 2446, 2447, 2482-*bis* e *ter*, e non operativa la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4 e 2545. In chiave più tecnica, aveva poi ritenuto che il bilancio dell'esercizio 2020 fosse redatto senza dover dimostrare la sussistenza del proto-postulato della continuità aziendale, per l'impossibilità concreta di sviluppare piani attendibili per il futuro. La disposizione era generale, valendo a prescindere dal sistema di regole adottato (regole nazionali o principi IFRS).

L'approccio muta invece con l'intervento fatto dal D.L. n. 104 di agosto, convertito in legge poi il 13 ottobre, con il quale (art. 50, comma 7-*bis* e seguenti), solo per le società che non adottano gli IFRS, si permette di non imputare ammortamenti al conto economico dell'esercizio 2020 consentendone comunque la piena deducibilità fiscale, con accantonamento degli ammortamenti non imputati a riserva indisponibile.

La norma in questo caso adotta implicitamente il primo approccio sopra descritto, quello di inquinare i bilanci intervenendo su uno specifico ed importante criterio di valutazione, lo stanziamento della quota di ammortamento.

Questa norma origina molte perplessità creando scompiglio nel quadro normativo di bilancio.

Se si voleva permettere una agevolazione alle imprese

come riduzione del reddito fiscalmente imponibile, sarebbe stato sufficiente permettere tramite dichiarazione dei redditi misure come il raddoppio della quota di ammortamento deducibile a prescindere dall'imputazione a conto economico, come una specie di ammortamento anticipato che i più anziani ancora si ricordano.

Invece si permette di **non far stanziare ammortamenti** a conto economico senza pretendere una giustificazione economica come il minor uso degli impianti, che nel conto economico potrebbe già esser consentita dall'art. 2426, comma 2, secondo il quale le quote di ammortamento possono esser variate da un esercizio all'altro ("Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa").

Ancora più preoccupante è la completa dimenticanza della possibile operatività in un contesto Covid dell'art. 2423, comma 5, c.c. che già prevede la possibilità per il redattore del bilancio, in casi eccezionali, di non applicare una disposizione che non permetta di rispettare la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta. E sicuramente il fenomeno Covid 19 può essere, a buon diritto, annotato fra i casi eccezionali. Per cui l'intervento normativo dell'emendamento del D.L. n. 104 volto a evitare l'imputazione di ammortamenti a conto economico sembra superfluo, potendo esso trovare risposta, se motivato da circostanze fattuali come il minor uso degli impianti, già nei principi generali (art. 2426, n. 2 e, *a fortiori*, art. 2423 - 5).

Più in generale il provvedimento del decreto di ottobre **affossa la funzione informativa** del bilancio quando già il decreto di aprile aveva già scongiurato le conseguenze societarie delle perdite di bilancio, permettendo la sopravvivenza societaria anche in situazioni di deficit patrimoniale. In questo senso, si assiste ad una virata di rotta del Legislatore, maldestra dal punto di vista dell'informativa di bilancio che confonde la sopra richiamata questione tecnica contabile con le esigenze di supporto all'economia delle aziende. Tra l'altro la norma del decreto n. 104 crea **forti disparità** tra le società che adottano gli IFRS e quelle che adottano le regole contabili italiane, che sono le uniche a potersi avvalere di questa "agevolazione", quasi come a dire che per le prime la funzione informativa del bilancio va salvaguardata, mentre le seconde possono farne a meno.

Finanziamenti

Nel decreto Ristori

Bonus vacanze spendibile fino al 30 giugno 2021: come utilizzarlo

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

C'è più tempo per utilizzare il tax credit vacanze. La proroga del termine ultimo per spendere l'importo del buono, originariamente fissato al 31 dicembre 2020, è stata spostata dal decreto Ristori al 30 giugno 2021. Ma attenzione, la richiesta del bonus deve essere effettuata entro il 31 dicembre. L'agevolazione può essere utilizzata per pagare servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast. A seguito della modifica apportata dalla legge di conversione del decreto Agosto, il pagamento della vacanza può essere effettuato anche con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.

Sei mesi in più per spendere il **bonus vacanze**: non più il 31 dicembre 2020 ma il 30 giugno 2021.

La proroga è arrivata con il **decreto Ristori** (D.L. n. 137/2020 dall'art. 5, comma 6) alla luce **delle nuove misure restrittive** adottate per frenare la corsa del Coronavirus, che limitano gli spostamenti con la diretta conseguenza di posticipare le vacanze.

Confermata invece la data finale per richiedere il beneficio: il buono dovrà essere scaricato entro il **31 dicembre 2020**.

La novità si aggiunge a quella introdotta con la **L. n. 126/2020**, di conversione del **decreto Agosto** (D.L. 104/2020), che ha allargato le maglie dell'agevolazione, permettendo il pagamento della vacanza anche con l'intervento o l'intermediazione di piattaforme o portali telematici, agenzie di viaggi e tour operator.

Leggi anche Bonus vacanze: possibile utilizzarlo anche tramite piattaforme o portali on line

Cos'è il bonus vacanze

Il bonus vacanze, introdotto dall'art. 176 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), consiste in un **contributo** da utilizzare per il **pagamento di soggiorni** in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.

Sembra il caso di precisare che la struttura ricettiva può rifiutare il buono: l'adesione all'iniziativa, infatti, è libera.

Il bonus può essere richiesto dai **nuclei familiari** con **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ordinario o corrente, **non superiore a 40.000 euro**.

Per nucleo familiare deve intendersi quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2020).

L'importo del buono varia a seconda della composizione del nucleo familiare. In particolare, è pari a:

- **150 euro** se il nucleo familiare è composto da **una sola persona**;

- **300 euro** se il nucleo familiare è composto da **2 persone**;

- **500 euro** se il nucleo familiare è composto da **3 o più persone**.

Ciascun nucleo familiare ha diritto ad un solo bonus, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso.

Come si richiede

La richiesta di accesso all'agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l'app IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A., accessibile mediante l'identità **SPID** o mediante la **Carta di identità elettronica** (provvedimento 17 giugno 2020 del direttore dell'Agenzia delle Entrate).

Attenzione

Il **decreto Ristori** non ha prorogato il termine per ottenere il buono, ma solo il termine finale per utilizzarlo. Anche a seguito del decreto Ristori, la **richiesta** del bonus dovrà essere effettuata entro il **31 dicembre 2020** (scadenza prevista dal decreto Rilancio).

L'**app IO** verifica i requisiti e in caso di esito positivo:

- conferma l'importo massimo spettante;
- fornisce l'elenco dei componenti del nucleo familiare;
- visualizza il **codice univoco** e il **QR code**, da comunicare all'operatore turistico al momento del pagamento.

Al momento del pagamento del servizio presso la struttura ricettiva, l'esercente verifica la validità del bonus tramite accesso all'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, inserendo il codice univoco o il QR-code fornito dal fruitore, il codice fiscale del fruitore e l'importo del corrispettivo.

Il sistema conferma la validità del bonus e l'importo fruibile come sconto dal nucleo familiare e l'operatore conferma a sistema lo sconto praticato.

Come si utilizza

Il buono è fruibile nella misura dell'**80%**, sotto forma di **sconto immediato**, per il pagamento dei servizi prestati dall'albergatore.

A seguito della modifica apportata dalla legge di conversione del decreto Agosto, il buono può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono **piattaforme o portali telematici**, anche non residenti, diversi **da agenzie di viaggio e tour operator**. Il restante **20%** del buono può essere scaricato come **detrazione di imposta**, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.

L'eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d'imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Se il **corrispettivo** dovuto è **inferiore al bonus massimo**, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è utilizzabile.

Lo sconto e la detrazione sono utilizzabili dal componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente il buono, che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Utilizzo sconto fino al 30 giugno 2021

L'importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere speso in un'**unica soluzione**, presso un'**unica struttura turistica** ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed&breakfast).

Non è possibile quindi utilizzare lo sconto in più soluzioni, ad esempio in due strutture diverse o in periodi differenti.

Non può inoltre essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2020).

Ad **esempio**, nel caso di un soggiorno presso una struttura X aderente, si possono includere, ai fini del bonus, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di Y, solo se tali servizi vengono indicati nell'unica fattura

emessa da X.

A seguito della proroga disposta dal decreto Ristori, lo sconto potrà essere utilizzato fino al 30 giugno 2021. Nel caso di **soggiorni a cavallo** del 30 giugno 2021, adattando il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E/2020, si ritiene che il bonus possa essere utilizzato anche per soggiorni che terminano **oltre il 30 giugno 2021**, purché entro tale data sia fruito almeno un giorno della vacanza.

Il totale del corrispettivo deve essere documentato da **fattura elettronica o documento commerciale**. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E/2020, per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale. Pertanto, sottolinea l'Agenzia, anche i forfettari (che non emettono fattura ex art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015) possono applicare lo sconto.

La fattura, il documento commerciale, lo scontrino o la ricevuta fiscale devono riportare il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell'agevolazione.

Come recupera lo sconto l'esercente

Gli sconti praticati vengono recuperati sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare in **compensazione** a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto tramite **modello F24** (codice tributo "6915") presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 33/E/2020).

In alternativa, il credito di imposta può essere **ceduto**, in tutto o in parte, a:

- **terzi**, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi;
- **istituti di credito** e altri intermediari finanziari.

La cessione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante apposita procedura web nell'area riservata.

Situazioni possibili post proroga

I soggetti in possesso del bonus vacanza ancora attivo e non utilizzato , lo potranno utilizzare entro il 30 giugno 2021.
I soggetti che non hanno ancora richiesto il bonus vacanza , lo dovranno richiedere entro il 31 dicembre 2020 e lo potranno utilizzare entro il 30 giugno 2021.
Se il pagamento del soggiorno sarà effettuato entro il 31 dicembre 2020, si potrà usufruire della detrazione (pari al 20% del buono) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020.

I pagamenti successivi al 31 dicembre 2020 daranno diritto ad indicare la detrazione nella dichiarazione relativa all'anno di imposta 2021.

Finanziamenti

FNC - CNDCEC

COVID-19: l'aggiornamento delle misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive

La Fondazione e il Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato l'aggiornamento del documento "le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive" che tiene conto delle novità introdotte dal Decreto "Agosto" convertito, dal Decreto "Ristori" e dal Decreto "Ristori-bis". Tra le novità: l'istituzione di un contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici, nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali e l'istituzione di un Fondo per la filiera della ristorazione al fine di garantire la continuità delle diverse attività e per evitare, nel contempo, sprechi alimentari.

La Fondazione e il Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato il quarto aggiornamento del documento dal titolo "**le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive**" in cui vi è una ricognizione dei principali provvedimenti messi in campo a favore delle imprese e dei lavoratori per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenuti:

- nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020),
- nel Decreto "Liquidità" n. 23/2020,
- nel Decreto "Rilancio" n. 34/2020.;
- nel decreto "AGOSTO" N. 104/2020 CONVERTITO;
- nel decreto "RISTORI" N. 137/2020;
- nel decreto "RISTORI-BIS" N. 149/2020.

In particolare, il documento recepisce le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto "rilancio".

L'approfondimento è articolato in settori e in particolare sono analizzate:

- **le misure in favore delle imprese;**
- **le misure a favore di digitalizzazione, start-up innovative e PMI innovative;**
- **le misure per il settore turismo;**
- **le misure per il settore cultura;**
- **le misure in favore del Terzo settore e dello sport;**
- **le misure a sostegno della liquidità e in favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti.**

In riferimento al **decreto "Agosto"** l'aggiornamento evidenzia fra le altre, le seguenti misure:

- incremento dello stanziamento a favore del **Fondo**

di garanzia per le piccole e medie imprese di 3.100 milioni per l'anno 2023, di 2.635 milioni per il 2024 e di 1.600 milioni per il 2025, oltre ad assegnare all'I-SMEA una somma pari a 200 milioni per l'anno 2023, a 165 milioni per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario;

- proroga **fino al 31 gennaio 2021 della moratoria** sui prestiti e la possibilità per le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto "agosto", non abbiano ancora usufruito della moratoria, di esserne ammesse entro il 31 dicembre 2020;

- l'istituzione nell'ambito del fondo rotativo di un'apposita sezione volta al **supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani**, costituiti in forma di società di capitali, nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale. Con lo stesso decreto viene previsto un rifinanziamento del fondo stesso per un importo di 300 milioni per il 2020. Inoltre, a favore degli stessi soggetti, in base al Decreto "Ristori", possono essere concessi, per il tramite di Simest S.p.A., **contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020** e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo;

- l'istituzione di un contributo a fondo perduto per **le attività economiche e commerciali nei centri storici** precisamente per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che hanno subito un calo delle presenze turistiche sulla scorta della rilevazione delle amministrazioni pubbliche, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

In riferimento al **decreto "Ristori"** il documento evidenzia fra le altre:

- le misure di sostegno alle imprese appartenenti alle **filieri agricole, della pesca e dell'acquacoltura** riconoscendo, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per il 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in quanto operatori dei settori interessati dalle misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19;

- l'istituzione di un Fondo per la **filiera della ristorazione** al fine di garantire la continuità delle diverse attività e per evitare, nel contempo, sprechi alimentari, è stato istituito dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali un fondo la cui dotazione è pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020.

In riferimento al **decreto "Ristori-bis"** viene evidenziata tra le altre misure la rideterminazione del Contributo a fondo perduto e un nuovo contributo a favore degli **operatori dei centri commerciali** al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 purché abbiano il codice ATECO individuato dallo stesso decreto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, documento "le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive" quarto aggiornamento, 13/11/2020

Finanziamenti

Dal MISE

Fondo emergenze emittenti locali: nella domanda occorre specificare il piano di messa in onda

Pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. In fase di compilazione della domanda, dovrà essere specificato il piano di messa in onda dei messaggi informativi precisando la sequenza dei passaggi giornalieri e l'indicazione dell'orario.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale del 13 novembre 2020 che disciplina le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo straordinario previsto dall'art. 195 del decreto legge 34/2020. Nello specifico è utile ricordare che sono stati stanziati **50 milioni di euro** per l'istituzione del "**Fondo emergenze emittenti locali**" per l'erogazione di un **contributo straordinario** in favore delle emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere **messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria** all'interno dei propri spazi informativi.

Il decreto approva e pubblica gli elenchi delle emittenti radiotelevisive locali che possono presentare domanda di accesso al contributo straordinario "Fondo emergenze emittenti locali", così come riportati negli

Allegati A, B, C e D e con l'indicazione degli importi spettanti ai soggetti beneficiari che si impegnano a mettere a disposizione gli spazi informativi secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 ottobre 2020.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto secondo e le modalità sono indicate nelle **istruzioni operative** presenti nell'Allegato 1 al decreto.

Viene precisato che eventuali ulteriori **variazioni** dell'assetto societario e/o delle denominazioni dei marchi/palinessti/emittenti non presenti nei suddetti allegati, dovranno essere comunicate tempestivamente all'indirizzo PEC fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it al fine di consentire di completare la procedura di presentazione della domanda tramite il sistema (SICEM) entro la scadenza del termine di presentazione della domanda.

I soggetti indicati negli elenchi che intendono beneficiare del contributo straordinario, devono inviare apposita **domanda firmata digitalmente** per ognuno dei predetti marchio/palineseo o emittente al Ministero dello Sviluppo Economico esclusivamente mediante l'apposita funzionalità pubblicata sulla piattaforma SICEM. Sarà necessario effettuare preventivamente **l'accreditamento** con accesso al link <https://sicem.mise.gov.it/sicem/registrazione> al fine di poter presentare correttamente la domanda.

Piano messa in onda

In fase di compilazione della domanda, dovrà essere specificato il **piano di messa in onda** dei messaggi informativi precisando la **sequenza** dei passaggi giornalieri e **l'indicazione dell'orario**.

Il piano di messa in onda dovrà riferirsi al periodo compreso fra la scadenza del termine di presentazione della domanda e **il 30 aprile 2021** con una durata complessiva minima di diffusione **di 60 giorni**, così articolati:

- **minimo 10 giorni** anche non continuativi di diffusione nel periodo compreso tra la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande e il 31 dicembre 2020;
 - **minimo 30 giorni** anche non continuativi di diffusione nel periodo compreso fra 1 gennaio e 28 febbraio 2021;
 - **minimo 20 giorni** anche non continuativi di diffusione nel periodo compreso fra 1 marzo e 30 aprile 2021.
- Le eventuali **variazioni** relative alla programmazione dei piani di diffusione dovranno essere comunicate tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica

certificata fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it
entro i seguenti termini da considerarsi inderogabili:

- il **20 novembre** se riferibili alla programmazione comunicata per il mese di dicembre;
- il **20 dicembre** se riferibili alla programmazione comunicata per il periodo di gennaio - febbraio;
- il **20 febbraio** se riferibili alla programmazione comunicata per il periodo di marzo- aprile.

*A cura della
Redazione*

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto direttoriale 13/11/2020

Impresa

Nel decreto Ristori

Prima casa: pignoramenti sospesi fino alla fine del 2020

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Estesa fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa. Il Governo con questa misura, introdotta dal decreto Ristori, è intervenuto a sostegno dei proprietari di prima casa in difficoltà economica a causa del protrarsi dell'epidemia di Covid-19. Al periodo di 6 mesi contemplato dalla sospensione già disposta dal decreto Cura Italia si aggiungono così altri 2 mesi, a copertura di tutto il 2020. Rimangono sospese anche le procedure esecutive immobiliari attivabili dal concessionario della riscossione.

Per sostenere le fasce socialmente ed economicamente più deboli della società, dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da **Covid-19**, accanto alle misure volte ad aiutare le imprese, il Governo ha previsto alcune tutele per le persone fisiche che, versando in situazioni debitorie, potrebbero perdere la casa dove abitano perché soggetta a procedura esecutiva.

A questo scopo l'art. 4 del **decreto Ristori (D.L. n. 137/2020)** prolunga la misura che era stata prevista, a cavallo della prima ondata, dall'articolo 54-ter del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020) con la quale erano già state **sospese** tutte le **procedure esecutive** per il **pignoramento immobiliare** (art. 555 c.p.c.), aventi ad oggetto l'**abitazione principale del debitore**.

Al periodo di 6 mesi contemplato dalla sospensione disposta dal Cura Italia - partendo dal 30 aprile 2020 si arrivava al 30 ottobre 2020 - si aggiungono altri 2 mesi, coprendo tutto il 2020: l'ambito temporale di **applicazione della sospensione** viene allungato infatti sino al **31 dicembre 2020**.

Rimarranno sospese, quindi, anche le procedure esecutive immobiliari attivabili dal **concessionario della riscossione**.

Al fine di evitare eventuali lacune legislative l'art. 4 del decreto Ristori prevede espressamente l'inefficacia di "ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (che è il 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto Ristori).

A meno di ulteriori proroghe di fine anno, dal 1° gennaio 2021, la sospensione cesserà e riprenderanno efficacia tutte le azioni esecutive sospese per l'emergenza da Coronavirus così come potranno avviarsi nuove procedure.

Pignoramento immobiliare e definizione di abitazione principale

Il pignoramento immobiliare è disciplinato dagli artt. 555-559 c.p.c., nonché dagli artt. 2914, n. 1, 2915, 2916, 2923 del codice civile e si realizza attraverso le seguenti **fasi e attività**:

- 1) **iniziativa del creditore procedente**, che si concretizza in un atto scritto (c.d. libello) contenente la descrizione dei beni e dei diritti immobiliari individuati che si intendono sottoporre ad esecuzione;
- 2) sottoscrizione dell'atto;
- 3) **ingiunzione** ex art. 492 da parte dell'**ufficiale giudiziario**;
- 4) **notificazione al debitore**;
- 5) trascrizione nei pubblici registri immobiliari;
- 6) deposito nella cancelleria del tribunale competente (art. 557), onde consentire la formazione del fascicolo dell'esecuzione.

La **nozione** di abitazione principale da considerare è quella fornita dall'art. 10, comma 3-bis del TUIR (D.P.R. n. 917/1986): l'abitazione nella quale la **persona fisica**, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi **familiari dimorano abitualmente**.

Provvedimenti di sospensione del legislatore d'urgenza a tutela della casa e non solo

Già qualche anno addietro, nel 2013, il legislatore d'urgenza (art. 52, comma 1, lettera g) del D.L. n. 69/2013) aveva modificato l'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) interrompendo le procedure esecutive sugli immobili adibiti a prima casa, intraprese dalle agenzie di riscossione pubblica.

Più di recente, nel 2019, il **decreto Fiscale** (art. 41-bis del D.L. n. 124/2019) ha introdotto una disciplina, seppure "in via eccezionale, temporanea e non ripetibile", che ha contemplato una particolare forma di **rinegoziazione del mutuo** in favore del consumatore che non ha potuto pagare il mutuo ed è soggetto al **pignoramento immobiliare**: a seguito di ciò, il consumatore può proporre, fino al 31 dicembre 2021, un'istanza di rinegoziazione del mutuo laddove abbia visto la propria abitazione principale oggetto di un

pignoramento tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019. Per potersi avvalere di questo beneficio devono però congiuntamente verificarsi **tre condizioni**:

- che non vi siano altri creditori intervenuti nella procedura di pignoramento oltre al creditore procedente;
- che il debitore abbia rimborsato almeno il 10% del capitale del credito ipotecario originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;
- che il debito complessivo non superi 250.000 euro.

In ultimo, il **decreto Agosto** (art. 99 del D.L. n. 104/2020) ha sospeso sino al 31 dicembre 2020 i pagamenti delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: più in dettaglio, è stato differito il termine finale di **sospensione del versamento** di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento**, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione.

Anche in questo caso, il decreto Agosto è intervenuto su un termine di sospensione già previsto da precedenti provvedimenti la cui durata è stata portata da 222 a 299 giorni che non consente ad enti locali e soggetti affidatari di attivare - per i pagamenti in scadenza dall'8 marzo fino al 31 dicembre 2020 - procedure di recupero coattivo né di adottare ingiunzioni o misure cautelari, impedendo anche all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avviare azioni cautelari ed esecutive, quali **fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti**. Analogamente, con l'ulteriore differimento in commento disposto dal **decreto Ristori**, sarà congelata sino alla fine dell'anno 2021 ogni procedura esecutiva volte al pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. dell'abitazione principale del debitore anche laddove dovesse essere intentata dal concessionario della riscossione.

Impresa
Dal CNDCEC

Sanità privata: allo studio le linee guida per una rendicontazione omogenea

Al fine di evitare difformità di trattamento ed interpretazione di classificazione diversa fra le regioni, il gruppo di lavoro Cluster service economy - Sanità che opera all'interno del progetto "Attività d'impresa" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, avrà come priorità la predisposizione di un documento con l'obiettivo di identificare delle linee guida di indirizzo per una rendicontazione omogenea dei costi fissi sostenuti dalle varie strutture sanitarie rientranti nella fattispecie prevista dal Ristori bis.

Con un comunicato stampa del 13 novembre 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili informa che i prossimi impegni del gruppo di lavoro **Cluster service economy - Sanità** che opera all'interno del progetto "Attività d'impresa", avrà come priorità la predisposizione di un documento avente come obiettivo l'identificazione delle **linee guida** di indirizzo per una **rendicontazione omogenea dei costi fissi** sostenuti dalle varie strutture sanitarie rientranti nella fattispecie prevista dal Ristori bis.

In particolare, nel documento saranno individuati i **criteri omogenei** di rendicontazione dei costi di natura straordinaria inerenti alla realizzazione in urgenza dei reparti covid nelle strutture a supporto della domanda di assistenza emergenziale richiesti o precettati dai competenti enti. Il fine è di evitare difformità di trattamento ed interpretazione di classificazione diversa fra le regioni.

Il Segretario nazionale della categoria, **Achille Coppola**, ha dichiarato che: "Le attività imprenditoriali della Sanità privata, ospedali accreditati, cliniche e farmacie, sono state direttamente ed indirettamente colpite dalle restrizioni dai vari decreti emanati dal Governo durante la fase emergenziale. Tutte queste azioni hanno avuto come riflesso una **contrazione dei ricavi** nel primo semestre 2020. Ora che il Decreto Ristori Bis affronta questo problema è opportuno creare le condizioni perché non ci siano **difformità di trattamento** tra le strutture delle diverse realtà regionali". In relazione alla rendicontazione dei costi sostenuti durante l'emergenza Covid di primavera e della seconda ondata di autunno il legislatore nel decreto legge n.149, c.d. ristori bis, ha evidenziato all'articolo 9 che le regioni possono riconoscere "un **contributo una**

tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020."

Coppola evidenzia che "Ne emerge, come l'individuazione dei costi fissi per natura di ogni singola struttura accreditata del territorio nazionale, soggetta al contributo di ristoro, dovrebbe uniformarsi a criteri e principi contabili omogenei di rendicontazione, al fine di evitare difformità di trattamento ed interpretazione di classificazione diversa fra le regioni".

A cura della Redazione

Impresa

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Posizione corta netta: obbligo di notifica al raggiungimento della soglia prestabilita

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la decisione dell'UE la quale dispone che, una persona fisica o giuridica che abbia una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, deve notificare all'autorità competente interessata, se tale posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica determinata, allo stato attuale, nella percentuale pari allo 0,1 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale soglia.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379 del 13 novembre 2020 la decisione (UE) 2020/1689 dell'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 16 settembre 2020 di imporre nuovamente alle persone fisiche o giuridiche che detengono **posizioni corte nette** in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'**obbligo di notifica** alle autorità competenti in caso di **superamento di una determinata soglia** temporaneamente ridotta.

Già in precedenza, con la decisione (UE) 2020/525, l'ESMA aveva imposto alle persone fisiche o giuridiche con posizioni corte nette in relazione al capitale

azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato l'obbligo di notificare alle autorità competenti i dettagli di tali posizioni che raggiungono, superano o scendono al di sotto dello 0,1 % del capitale azionario.

La misura così introdotta riguardava la necessità, per le autorità nazionali competenti, di poter **monitorare le posizioni corte nette** assunte dai partecipanti al mercato in relazione a titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenuto conto delle circostanze eccezionali presenti nei mercati finanziari.

Con la decisione (UE) 2020/1123, l'ESMA ha riproposto nuovamente l'obbligo dal momento che, nonostante una parziale ripresa dei mercati finanziari dell'UE dalle perdite registrate dallo scoppio della pandemia da Covid-19, le prospettive di una ripresa futura sono rimaste incerte e sussistono ancora minacce all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari e alla stabilità del sistema finanziario.

Obblighi di trasparenza temporanei supplementari

L'attuale decisione dell'UE dispone che, una persona fisica o giuridica che abbia una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, deve notificare all'autorità competente interessata, se tale posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente **soglia di notifica** determinata, allo stato attuale, nella percentuale pari allo 0,1 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale soglia.

Sono **esentati** dagli obblighi di trasparenza:

- i titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato quando la sede principale di negoziazione dei titoli si trova in un paese terzo;
- le operazioni effettuate a causa di attività di supporto agli scambi.

Gli obblighi di trasparenza infine non si applicano nei confronti di una posizione corta netta nell'ambito di **un'operazione di stabilizzazione** a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Entrata in vigore e applicazione

La decisione è entrata in vigore **il 18 settembre 2020** e si applica a decorrere dalla relativa data di entrata in vigore per un periodo di **tre mesi**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati, decisione (UE) 2020/168 (GGUEE

13/11/2020, n. L 379)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.